


CONTRIBUTO
UNIFICATO

ESENTE

PER MATERIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SPECIALE USI CIVILI



Composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa	LOASSES	Marina	Presidente rel.
Dott.	BARRASSO	Giampiero	Consigliere
Dott.ssa	FALLA TRELLA	Francesca	Consigliere

pub. il 11 SET. 2020
No Ref. //
Beau. 6/2020

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo Generale dell' anno 2010, trattenuta in decisione all' udienza collegiale del 4.7.2019, vertente

TRA

Branchi Carmine , in proprio e nella qualità di erede di Branchi Evaristo, Giusti Luisa e Giusti Palma Maria, Giusti Paola e Giusti Massimo, D' Ulisse Giovanni, Laurenti Pio, Graziani Pasqualino, Graziani Claudio, Di Loreto Giovanni; Berardi Osvaldo, in proprio e quale erede di Graziani Vienna, Pasquali Giambartolomeo, Lattanzi Antonella, quale amministratrice di sostegno di Pompei Antonietta, Di Loreto Salvatore, quale erede di Loreto Fernando, D' Arcangelo Angelo, Graziani Massimo e Graziani Domenico entrambi sia in proprio che quali eredi di Graziani Pietro, Berardi Guido e Berardi Rosa entrambi quali eredi di Berardi Antonio, Colasazzi Fausto, Pasquali Sivia quale erede di Pasquale Giacomo Eligio, Graziani Franco, Giusti Bruna, Graziani Anna quale erede di Giusti Nazzarena, Pasquali Natalina quale erede di Pasquali Romeo, Pasquali Carlo quale erede di Pasquali Emidio , Graziani Augusto quale erede di Graziani Cesare, Graziani Valentino

tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Bormida n. 5
presso lo studio dell' avv. Ignazio Moroni
rappresentati e difesi dagli avv.ti Rolando Salusest e Antonio Contessa, del foro di Rieti, giusta procura in atti

RECLAMANTI

E

Comune di Borgovelino (RI) , in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in Roma, via Dora n. 1
presso lo studio dell' avv. Athena Lorizio
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RECLAMATO

con l' intervento del Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Roma, dott. Gustavo De Marinis

OGGETTO : accertamento di uso civico- reclamo avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l' Umbria e la Toscana n. 9 rep. e n. 42cron. Anno 2010, pubblicata il 12.2.2010

CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e da verbale d' udienza .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, tutti riuniti e iscritti al n. 152/1984, i sig.ri Branchi Evaristo ed altri n. 53 occupatori di terre site nel comprensorio di Monte Nuria, Comune di Borgovelino (RI), fogli 11-12-15-16-17 e 18, adivano il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, Toscana ed Umbria, opponendosi all' accertamento di demanialità, con contestuale progetto di reintegra delle terre, notificato dal Comune a ciascun interessato, per contestarne la validità e per sentir accertare e dichiarare, per ciascun ricorrente, il pieno diritto di proprietà sulle terre rispettivamente possedute.

A sostegno delle opposizioni contestavano la demanialità civica dei fondi assumendo che dai registri catastali del Comune si poteva solo desumere che le terre in questione appartenessero al patrimonio del Comune ma non che fossero di uso civico; che la maggior parte di essi aveva goduto e posseduto i terreni da generazioni, ricavandone i primari mezzi di sostentamento per sé e le proprie famiglie e che i terreni erano loro pervenuti per atavica successione ereditaria ovvero per acquisto diretto o per asta pubblica; che da una precedente verifica tecnica eseguita nel 1938 dal tecnico Francesco Fabiani, che a sua volta richiamava altra precedente dell' agente Volpiani del 9.11.1809, risultava che nell' ambito territoriale del Comune di Borgovelino non esisteva alcuna terra demaniale di uso civico ad eccezione di un mulino con relativo scerto.

Si costituiva in giudizio il Comune di Borgovelino, chiedendo il rigetto di tutte le opposizioni ed insistendo per l' accertamento dell' uso civico sui terreni.

Nel corso dell' istruttoria veniva espletata una CTU dal geom. Angelo Benedetti.

Successivamente, il Comune di Borgovelino con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 14.8.2003 ribadiva la volontà di procedere alla legittimazione di tutte le terre indicate in una precedente delibera consiliare (n. 61 del 31 maggio 1986) che aveva dichiarato legittimabili i fondi ricadenti nei fogli catastali nn. 11 parte , 12 e 15, parte.

Veniva, quindi, predisposto e depositato un progetto conciliativo, con allegate schede di valutazione, relativo alle posizioni della maggior parte degli opposenti.

All' udienza del 12.2.2007, il Commissario prendeva in riserva la causa per pronunciare sia in merito alle conciliazioni che alla prosecuzione del giudizio.

Successivamente, in data 23.9.2009, il Commissario, preso atto che non era stata conclusa alcuna procedura conciliativa, emetteva la sentenza, qui impugnata, con la quale dichiarava gravati da uso civico le terre censite nel Catasto Terreni del Comune di Borgovelino, al Foglio 11, particella 35 e foglio 17, part. 151, in possesso di Branchi Evaristo nonché quelle riportate nella delibera di G.M. n. 73 dell' 11.7.2006 ed in quella del C.C. n. 38 dell' 8.7.2006, in particolare censite: foglio 11, part. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 45, 46, 48, 50; Foglio 12, part. 226, 231, 232, 267, 268, 270, 277, 288, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 562, 463, 465, 467, 468, 473, 475, 479, 500, 501, 502; Foglio 15, part. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 65, 66, 68, 81, 82, 93, 120, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 140, 141, 142, 143; disponeva la trascrizione presso la Conservatoria RR.II. di Rieti del capo a) della sentenza, compensava interamente le spese di lite fra le parti e poneva quelle di CTU a carico del Comune.

Avverso detta sentenza proponevano reclamo Branchi Carmine, in proprio e quale erede di Branchi Evaristo, e gli altri reclamanti indicati nell' intestazione chiedendo, in accoglimento dell' appello e previa declaratoria di nullità della sentenza, che, in accoglimento delle conclusioni di primo grado, fosse dichiarato improcedibile e, comunque, illegittimo il piano di reintegra delle pretese terre demaniali notificato a ciascun reclamante e, per l' effetto, che venisse riconosciuto e dichiarato che le terre in discorso sono di natura allodiale e di proprietà di ciascun opponente.

In via subordinata, per il caso di conferma della sentenza, previo espletamento di nuova CTU, determinare e liquidare in favore di ciascun opponente l' indennizzo spettante per le migliorie apportate ad ogni fondo e per i soprassuoli realizzati.

Il Comune di Borgovelino, costituitosi in giudizio, contrastava i motivi di reclamo e chiedeva il rigetto dell' appello con conferma integrale della sentenza.

All' udienza presidenziale del 4.2.2016, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, la causa veniva rinviata dinanzi al collegio per la decisione.

Successivamente il Comune depositava gli atti relativi alle conciliazioni che erano state nelle more concluse e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere in ordine a tutte le posizioni conciliate.

Sulla base degli elenchi depositati dal Comune con le note conclusive depositate il 20.6.2019, non contestati dai reclamanti, deve essere preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere fra il Comune e i seguenti reclamanti: Branchi Carmine, D' Ulisse Giovanni e Renato, Laurenti Pio, Graziani Maurizio, Graziani Claudio, Di Loreto Salvatore, Berardi Osvaldo, Pasquali Andrea quale erede di Pasquali Gianbartolomeo, Di Loreto Salvatore, Berardi Alfonso, possessore del terreno occupato da D' Arcangelo Angelo, Graziani Anna quale erede di Franco, Berardi Guido, Pasquali Silvia quale erede di Pasquale Giacomo Eligio, Pasquali Natalina, Pasquali Carlo, Andrea e Renzo quali eredi di Pasquali Emidio, Graziani Augusto quale erede di Graziani Cesare, Di Loreto Giovanni per intervenuto accordo conciliativo e con integrale compensazione delle spese di lite.

La controversia prosegue, quindi, solo con riferimento alle posizioni dei reclamanti che non hanno conciliato e, specificamente, Giusti Luisa e Palma Maria, Giusti Paola e Massimo e Colasazzi Fausto come indicato dal Comune e non contestato dalla parte reclamante.

Quanto a detti reclamanti va innanzitutto rilevato che dai ricorsi presentati da essi o dai loro danti causa (cfr. ricorsi al Commissario depositati in atti) si evince che gli stessi risultano occupanti dei terreni siti nel tenimento di Borgovelino, rispettivamente così censiti: Giusti Nazzarena e Bruna

(oggi erede Luisa), al fg. 15, part. 99, nonché ai fg. 17 e 18; Giusti Palma Maria, al fg. 15, mapp 100 e fg. 17 e 18; Giusti Paola e Massimo al fg. 11, mapp, 16, fg. 15, mapp 35 nonché fg. 17 e 18; Colasazzi Fausto ai fg. 17 e 18.

Come si evince dalla sentenza impugnata, dei fondi occupati dai predetti ricorrenti solo quello censito al fg. 11, part. 16 occupato da Giusti Paola e Giusti Massimo è stato dichiarato appartenente al demanio collettivo, mentre gli altri non risultano indicati come appartenenti a detto demanio. Deve pertanto escludersi che per essi sia stata accertata la natura demaniale civica. Conseguentemente i predetti reclamanti non avevano interesse ad impugnare la sentenza commissariale e il ricorso da essi proposto deve dichiararsi inammissibile. Il reclamo va, pertanto, esaminato solo con riferimento alla posizione di Giusti Paola e Giusti Massimo con riferimento al terreno censito al fg. 11, part. 16 per il quale, in sentenza, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio collettivo.

Ciò posto, passando all'esame dei motivi di reclamo, va rilevata l'infondatezza del primo motivo. Con tale doglianza i reclamanti eccepiscono la nullità della sentenza per violazione delle regole processuali per avere il Commissario, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.7.2007, deciso la causa nel merito senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e per aver posto a base della decisione la relazione peritale del geom. Benedetti che non poteva rivestire la qualità di consulente tecnico dell'ufficio avendo, in un altro giudizio inerente alla stessa questione, assunto la veste di consulente di parte del Comune.

Invero, ai sensi dell'art. 31 della L. 1766 del 1927, i commissari nell'espletamento delle loro funzioni giurisdizionali sono dispensati dall'osservanza delle norme della procedura ordinaria con la sola eccezione del rispetto del contraddittorio, essendo espressamente prescritto (cfr. commi 1 e 4 dello stesso articolo) che il commissario deve sentire le parti interessate e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quanto alla nullità della sentenza per la dedotta incompatibilità del CTU, il motivo è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotto dinanzi al Commissario, nel contraddittorio delle parti, quando questi - valutata la questione - avrebbe potuto procedere alla revoca e alla nomina di un diverso consulente.

Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale i reclamanti lamentano che il Commissario ha ommesso di pronunciare sia in ordine alla conciliazione intercorsa tra le parti sia sulla richiesta subordinata di indennizzo per le migliorie apportate ai fondi in caso di reiezione del ricorso.

Come precisato dal Commissario nella sentenza, le conciliazioni, alle quali ha fatto riferimento l'avv. Salusest nel verbale d'udienza del 12.7.2007, nonostante una lunghissima trattativa non si sono concluse, per cui correttamente il Commissario, preso atto che le stesse non erano andate a buon fine, ha deciso nel merito la vertenza in ordine all'accertamento della "qualitas soli".

Per il resto, va rilevato che i singoli ricorsi, poi riuniti, sono stati proposti dagli occupatori delle terre, per opporsi al progetto di demanialità loro notificato, chiedendo solo che venisse dichiarata la natura allodiale degli appezzamenti occupati. Non risulta, infatti, dalle conclusioni dei singoli ricorsi, che sia stata formulata, in via subordinata, alcuna richiesta di indennizzo.

Con il terzo motivo i reclamanti lamentano l'omesso esame delle deduzioni ed argomentazioni proposte da ciascun ricorrente per confutare la demanialità civica delle terre e per aver il Commissario recepito acriticamente il contenuto della relazione peritale del geom. Angelo Benedetti.

L'assunto è infondato sia perché il commissario non era tenuto in sentenza a confutare analiticamente le singole argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che esso indicasse, come ha fatto, in modo chiaro gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, dovendosi, di contra, ritenere respinta ogni e diversa argomentazioni.

Quanto alla CTU, premesso che l' unica posizione ancora in piedi è quella relativa ai sig.ri Giusti Paola e Giusti Massimo, con riferimento al terreno censito al fg.11 part. 16, va rilevato che gli stessi non hanno neppure dedotto se tale terreno ricade nella parte alta del territorio comunale (Monte Nuria) o nella pianura. Infatti, il CTU rifacendosi alla precedente relazione del geom. Fabiani del 1952 (che a sua volta richiama un precedente verbale di verifica demaniale del 9.11.1809), ha dichiarato che i terreni di montagna non erano suscettibili di ripartizione e che dovevano essere reintegrati al Comune. Detta relazione, come precisato dal Comune senza essere contraddetto dai reclamanti, era stata approvata con decreto del 31.1.1939 e non era stata oggetto di opposizione da parte degli interessati per cui era divenuta definitiva. Inoltre la stessa è stata poi confermata da una successiva verifica demaniale che è pervenuta alle stesse conclusioni.

Con il quarto motivo i reclamanti lamentano l' errata interpretazione delle risultanze degli accertamenti sulla pretesa demanialità civica delle terre e il difetto di prova da parte del Comune in ordine alla appartenenza delle terre al demanio comunale.

L' assunto è infondato atteso che, avendo i ricorrenti proposto opposizione ad una verifica demaniale non era onere del Comune fornire la prova della demanialità dei suoli riscontrata dai propri tecnici negli accertamenti posti a base della verifica stessa (specificamente, relazioni demaniali dei sig.ri Fabiani) ed era invece onere degli oppositori dimostrare la natura alloidale dei fondi.

Peraltro, il Commissario ha basato la pronuncia di demanialità civica sugli accertamenti eseguiti, nel corso del tempo, da vari consulenti che sono pervenuti sostanzialmente, tutti, alle medesime conclusioni.

Va, pertanto, respinto il reclamo proposto dai sig.ri Giusti Paola e Massimo con riferimento al terreno censito al mapp. Fg. 11. part. 16.

Stante la pronuncia prevalente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione fra le parti, che ha interessato la maggior parte dei reclamanti, le spese di lite, anche per le altre posizioni, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da Branchi Carmine, in proprio e nella qualità di erede di Branchi Evaristo, Giusti Luisa e Giusti Palma Maria, Giusti Paola e Giusti Massimo, D' Ulisse Giovanni, Laurenti Pio, Graziani Pasquolino, Graziani Claudio, Di Loreto Giovanni; Berardi Osvaldo in proprio e quale erede di Graziani Vienna, Pasquali Giambartolomeo, Lattanti Antonella quale amministratore di sostegno di Pompei Antonietta, Di Loreto Salvatore quale erede di Loreto Fernando, D' Arcangelo Angelo, Graziani Massimo e Graziani Domenico sia in proprio che quali eredi di Graziani Pietro, Berardi Guido e Berardi Rosa quali eredi di Berardi Antonio, Colasazzi Fausto, Pasquali Silvia quale erede di Pasquale Giacomo Eligio, Graziani Franco, Giusti Bruna, Graziani Anna quale erede di Gisuti Nazzarena, Pasquali Natalina quale erede di Pasquali Romeo, Pasquali Carlo quale erede di Pasquali Emidio, Graziani Augusto quale erede di Graziani Cesare, Graziani Valentino, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere fra Branchi Carmine, D' Ulisse Giovanni e Renato, Laurenti Pio, Graziani Maurizio eredi di Graziani Pasquolino, Graziani Claudio, Di Loreto Salvatore; Berardi Osvaldo, Pasquale Gianbartolomeo, Di Loreto Salvatore, D' Arcangelo Angelo, Graziani Anna quale erede di Franco, Berardi Guido, Pasquali Silvia quale erede di Pasquale Giacomo Eligio, Pasquali Natalina, Pasquali Carlo e Andrea quali eredi di Pasquali Emidio, Graziani Augusto quale erede di Graziani Cesare, Di Loreto Giovannino ed il Comune di Borgovelino;


2) dichiara inammissibile il reclamo proposto da Giusti Luisa e Palma Maria, Giusti Paola e Massimo (con riferimento ai fondi censiti al fg. 15, mapp. 35, fg. 17, mapp 170, fg. 18.mapp. 56,46,73,117) e Colasazzi Fausto ;

3) rigetta il reclamo proposto da Giusti Paola e Massimo con riferimento al terreno censito al fg. 11, part. 16;

4) compensa interamente le spese processuali fra le parti .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2020

Il Presidente estensore



Depositato in Cancelleria

il 10 SEI 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D.ssa Alessandra Santella



Per copia conforme all'originale



Roma, il 4/5 SEI 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Albino Ranieri